

# Il trust in Italia 19

notiziario dell'Associazione "Il trust in Italia" - n. 19 - 2 ottobre 2013

*Intervista al presidente de Il trust in Italia*

## LA NOSTRA GUERRA APERTA CONTRO I TRUST ELUSIVI

*Parla il presidente dell'Associazione Il trust in Italia, Maurizio Lupoi, che qui rilancia con forza la battaglia di legalità portata avanti in oltre trent'anni di attività scientifica, professionale ed associativa. Col risultato di una straordinaria tenuta nelle sedi giudiziarie dei trust istituiti da professionisti dell'Associazione.*



*Il professor Maurizio Lupoi durante una pausa del Convegno Annuale 2013 dell'Associazione Il trust in Italia.*

**G**LI ATTI DI TRUST istituiti in quindici anni di vita associativa dai professionisti dell'Associazione *Il trust in Italia* sono risultati inattaccabili e pienamente legittimi, con una straordinaria tenuta in tutte le sedi istituzionali. E' sulla base dei risultati statistici di questa portata che il presidente **Maurizio Lupoi** rivendica la battaglia per la legalità condotta in questi anni al fianco delle diverse centinaia di iscritti alla Associazione. E rilancia la guerra senza quartiere a sigle e professionisti improvvisati che sempre più spesso, anche via web, offrono soluzioni miracolistiche attraverso trust destinati a crollare rovinosamente nelle sedi giudiziarie.

**Professor Lupoi, partiamo dal primo dato: i trust istituiti dai professionisti dell'Associazione si sono rivelati inattaccabili. A cosa si deve questo risultato?**

Certo, nessuno fra le centinaia di trust istituiti in questi anni da avvocati, commercialisti o notai iscritti all'Associazione è stato mai considerato elusivo nelle sedi giudiziarie. Questo dipende in primo luogo dalle severe regole di accesso alla nostra sigla associativa, come la sessione annuale di esami necessaria per l'ingresso nel Registro dei professionisti accreditati. E poi l'obbligo richiesto ai professionisti di un aggiornamento che non sia solo virtuale, ma dimostri di possedere sostanza e contenuti.

**Come fa il cittadino, o l'imprenditore, a scegliere il professionista giusto cui affidarsi, visto che anche sul web proliferano sigle che promettono risultati mirabolanti attraverso il trust?**

Questo è diventato un punto centrale. Perciò è necessario preliminarmente fare alcune considerazioni. La prima: il cittadino deve capire che il trust non è uno strumento che serve per evitare il pagamento dei propri debiti. Se questa è la finalità che si intende ottenere, il trust non è il mezzo adatto. Seconda: la stessa cosa vale per i diritti dei familiari in materia di successioni ereditarie. Anche qui, se si tratta di aggirare le leggi, è inutile ri-

### Una vita per la Scienza

E' CONSIDERATO FRA I MASSIMI esperti di trust a livello internazionale. Ma prima d'ogni cosa, al di là delle centinaia di pubblicazioni e dei tanti titoli accademici, **Maurizio Lupoi** è un appassionato cultore del diritto, instancabile ricercatore nel campo delle scienze giuridiche e lungo i sentieri della comparazione fra i diversi ordinamenti nel mondo.

Laureato in Giurisprudenza con lode e dignità di stampa all'Università di Roma "La Sapienza", dopo il Diploma in Comparative Law conseguito ad Oxford il professor Lupoi a fine anni '60 torna alla Sapienza come libero docente di Diritto privato comparato, disciplina che insegnerà negli anni successivi anche all'Università di Perugia. Nel 1997 passa all'Ateneo di Genova, cattedra di Sistemi giuridici comparati. Visiting Professor nel 2003 all'University College London, è stato vicepresidente della *International Academy of Estate and Trust*, nonché componente della Commissione ministeriale per la riforma del diritto internazionale privato. Nel 1999 ha fondato l'Associazione *Il trust in Italia*, che presiede. E' autore di centinaia di saggi e volumi e direttore scientifico della rivista "Trusts e attività fiduciarie".

Associazione "Il trust in Italia"

Sede operativa

Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma

Telefono 06.8070853

Fax 06.8070854

e mail [info@il-trust-in-italia.it](mailto:info@il-trust-in-italia.it)

[www.trustinitalia.org](http://www.trustinitalia.org)

correre al trust perché non servirebbe.

**Perché allora il trust, che è uno strumento perfettamente legale, viene talvolta guardato con sospetto?**

Si tratta di un sospetto giusto. Consideriamo, per intenderci, che un atto di trust comporta l'uscita di beni da un patrimonio, senza che in cambio entri nulla. E' logico che, in questi casi, la magistratura si attivi per verificare se un'operazione di questo tipo sia stata messa in atto ad esempio per sfuggire ai creditori o per aggirare i diritti di eredi legittimi. E sono proprio questi, infatti, i casi in cui il trust non si deve fare.

**In quali circostanze, invece, un trust può legittimamente offrire soluzioni concrete a problemi reali?**

Vi sono molti interessi meritevoli rispetto ai quali il nostro impianto civilistico non prevede soluzioni efficaci e qui può entrare in azione il trust. Un primo esempio, il "dopo di noi". Immaginiamo ad esempio il caso di un nonno che non ha motivi per aver fiducia in un figlio, ma intende assicurare un futuro ai nipoti. Secondo il nostro diritto civile, ha una sola scelta: donare i beni ai nipoti. Ma se sono minori, ad amministrarli sarà pur sempre il genitore "inaffidabile". Ecco, in questo caso il trust è uno strumento insostituibile: il nonno lo istituisce ed affida i beni ad un trustee di sua fiducia, stabilendo che beneficiari saranno i nipoti ed impartendo istruzioni al trustee circa le sue volontà nel tempo. Vorrei aggiungere che, senza arrivare al caso del figlio poco affidabile, l'esperienza ci porta a considerare come molti diciottenni, pur avendo per legge raggiunto la maggiore età, non possono sempre essere considerati in grado di gestire consistenti eredità. Il trust serve perciò a trasferire il patrimonio, ma ritardandone l'affidamento definitivo nelle mani del giovane e preservando i beni fino a quando ciò sarà necessario.

**Ci fa qualche altro esempio?**

Scelgo un altro caso sempre più diffuso nei nostri studi professionali: una persona si avvia ad un'età avanzata e intende assicurarsi tutte le cure di cui potrà aver bisogno nel corso degli anni. Ma deve proteggersi "da se stesso", vale a dire da persone che potrebbero nel tempo approfittare del suo stato di debolezza. L'istituzione di un trust, con un trustee di fiducia, è l'unico mezzo giuridico valido e inattuabile capace di rispondere a questa legittima esigenza. O ancora, immaginiamo che in una società vengano stabiliti patti che bloccano per un tempo medio, ad esempio tre mesi, la vendita delle azioni. In altri Paesi per dare corso a questa opzione vengono istituiti appositi trust. Perché se in quei tre mesi arriva un creditore dell'azionista con una sentenza esecutiva, le azioni potrebbero essere pignorate. Il trust mette a riparo da questa eventualità per il periodo prestabilito. Ferme restando ovviamente le ragioni dei creditori, ma tutelando al tempo stesso quelle degli altri soci. Senza contare, poi, i trust istituiti in favore di soggetti svantaggiati, o da pubbliche amministrazioni, come i Comuni, per gestire beni di proprietà collettiva. Casi sempre più frequenti, sui quali i professionisti dell'Associazione sono all'opera da tempo.

**A proposito del nostro Paese, ritiene che la magistratura italiana sia sufficientemente preparata per assumere decisioni in una materia giuridica complessa come quella dei trust?**

I magistrati italiani si sono mostrati in questi ultimi anni preparatissimi. Lo dimostrano le centinaia di sentenze emesse in materia di trust a tutti i livelli della giustizia, dai giudici di pace fino alla Suprema Corte, sia quando si è trattato di riconoscere le giuste ragioni di chi aveva istituito un trust, sia nei casi in cui l'incessante attività dei magistrati ha contribuito a



**MAURIZIO LUPOI**  
*Il cittadino deve capire che lo strumento giuridico del trust non serve certo per evitare il pagamento dei propri debiti. Se questa è la finalità che si intende ottenere, il trust non è il mezzo adatto.*

smantellare trust istituiti con fini elusivi o comunque illegittimi. Intendo anzi rivolgere il mio vivo apprezzamento alla magistratura italiana tutta, per la preparazione, lo studio e l'imparzialità che caratterizzano le sentenze sui trust, vere e proprie pietre miliari della nostra giurisprudenza che hanno offerto uno straordinario contributo alla diffusione dei trust.

**Però alle cronache balzano solo i trust istituiti, talvolta da grossi personaggi, in dispregio delle leggi. Perché?**

E' chiaro che sono questi i casi in cui il trust "fa notizia". Quello che qui intendo ribadire, è che in queste vicende di cronaca si tratta sempre di trust istituiti all'estero. E non di trust cosiddetti *interni*, cioè quelli basati in Italia, alla presenza di notai italiani, cioè trust che sono da sempre l'oggetto primario intorno al quale è nata e vive la nostra Associazione.

**Ma quali sono le possibilità, per un giovane professionista del diritto, di accedere all'Associazione Il Trust in Italia?**

Proprio per garantire il rigore della preparazione, delle prassi professionali e dell'aggiornamento, l'accesso è regolato attraverso una sessione di esami che si tiene nel mese di febbraio e consta di tre prove. Quest'anno i due terzi dei partecipanti le hanno superate e sono stati iscritti nel Registro dei professionisti accreditati.

**Esiste uno spazio, per così dire, di mercato, per un giurista che intenda avvicinarsi a questa professione, nei tempi di crisi economica che vive il nostro Paese?**

Lo spazio, come sempre, esiste per chi è attento, preparato e capace di cogliere le opportunità. Ai giovani consiglio di incominciare ad approfondire la disciplina dei trust fin dall'Università. E poi, quando intraprendono la professione, di non dare mai nulla per scontato, affidando il proprio aggiornamento alle riviste specializzate, sia in cartaceo che on line. Al contrario, gli abbonamenti a simili riviste risultano in calo. E questo spiega ad esempio le tante inesattezze che circolano sul trust per bocca di presunti professionisti. L'aggiornamento insomma, al di là del suo aspetto obbligatorio, deve essere una esigenza costante e diffusa. Da questo punto di vista sono particolarmente importanti i master specifici sul trust. Come Associazione ne abbiamo appena svolto uno a Frascati destinato a tutti gli iscritti al Registro e stiamo organizzando il prossimo, che si terrà nel mese di febbraio a Roma.

**Possiamo allora parlare di una via italiana al trust?**

Direi proprio di sì, se per via italiana al trust intendiamo il lavoro di ricerca, produzione scientifica e pratica professionale di giuristi, commercialisti e notai che da anni con la nostra Associazione istituiscono trust in risposta a legittime esigenze, e lo fanno attraverso atti ormai consolidati da una giurisprudenza che fa onore alla tradizione giuridica del nostro Paese.

# Conoscere per diffidare. E prevenire.

Vediamo ora in dettaglio che cosa hanno contestato tre diversi Tribunali ad altrettanti trust attraverso i quali, secondo i giudici, si era cercato di aggirare la normativa. Tre esempi da conoscere per diffondere fra i cittadini la consapevolezza che il trust è uno strumento pienamente legittimo. Ma solo se utilizzato nel rispetto delle leggi italiane.



**T**RUST, ecco cosa NON fare. Si potrebbe condensare in questa secca battuta la presa di posizione assunta dall'Associazione *Il trust in Italia* (vedi intervista di apertura) alla luce di provvedimenti giudiziari che sempre più spesso demoliscono giustamente la validità di trust costituiti con lo scopo di aggirare le leggi. Esattamente il contrario di quanto da oltre quindici anni l'Associazione ha realizzato attraverso rigorose procedure di studio, elaborazione, ricerca ed applicazione pratica. Motivo di più per scendere in campo e rivendicare con forza la propria battaglia di trasparenza e legalità.

Per sapere dunque cosa NON fare in caso di trust, ecco una sintetica analisi di tre recenti sentenze. Si parte dal Tribunale di Milano, maggio 2013. Il giudice ha dato ragione ad una banca che chiedeva in giudizio la revoca del trust costituito da un soggetto risultato essere già debitore dello stesso istituto. Nel 2010 l'imprenditore aveva istituito un trust auto-dichiarato, nominando se stesso sia disponente che trustee e beneficiario, e conferendo nel fondo i suoi beni personali. Un anno dopo la sua azienda viene dichiarata fallita. Secondo gli avvocati della banca, dunque, quel trust era stato istituito in frode ai creditori, vista l'antiorità del debito maturato nei confronti dell'istituto. I legali della banca chiedevano pertanto al giudice che quel trust fosse dichiarato inefficace perché «abusivo» e al limite dello «sham trust».

Richiesta accolta dal giudice **Filippo d'Aquino**, il quale osserva: «Sussiste l'antiorità del credito rispetto all'atto costitutivo del trust, nonché la lesione della garanzia patrimoniale del creditore. Sussiste la consapevolezza del disponente di ledere le ragioni del creditore essendo plurimi e concordanti gli elementi indiziari adottati dall'attore». Ma vi è di più: mostrando piena padronanza della materia, il giudice dichiara nullo il trust proprio alla luce della Convenzione de L'Aja e successiva ratifica, affermando che in questo caso non è possibile riconoscere «legittimità né ingresso nell'ordinamento italiano a un trust direttamente, se non dichiaratamente, volto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente in caso di sua insolvibilità».

Restiamo al Tribunale di Milano perché è sempre qui che il 17 luglio scorso il giudice **Elena Riva Crugnola** ha disposto la «cancellazione della cancellazione» dal Registro delle imprese di una società fallita e per la quale era stata autorizzata nel 2010 l'istituzione di un trust liquidatorio (in cui trustee era stato nominato lo stesso liquidatore). Il bilancio finale di liquidazione - scrive infatti il giudice accogliendo la domanda dei creditori ricorrenti - non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie «ma si limita, come si legge nella nota integrativa, a dar atto del trasferimento al trust dell'intero patrimonio sociale e del conseguente azzeramento di tutte le voci dell'attivo e del passivo, così risolvendosi in una mera presa d'atto di modalità liquidatorie future demandate al trustee secondo l'atto istitutivo del trust».

Analoga la terza sentenza, pronunciata dal Tribunale di

## Passaggio generazionale e trust UN SEMINARIO A BIELLA

**S**I TERRÀ a Biella, presso il Centro Congressi dell'Hotel *Palace Agorà*, in via Lamarmora 13, il Seminario sul tema «Passaggio generazionale e trust». Una due giorni, quella di venerdì 11 e sabato 12 ottobre prossimi, destinata a porre sotto i riflettori tutti i delicati temi giuridici connessi al corretto utilizzo del trust quale formidabile strumento per regolare le successioni.

Ai partecipanti vengono riconosciuti 7 punti di aggiornamento permanente dall'Associazione *Il trust in Italia*.

Ma vediamo più in dettaglio quali saranno gli argomenti centrali. Si parte alle ore 15 di venerdì 11 ottobre con «Le successioni nel diritto privato internazionale», alla luce delle leggi italiane e del diritto internazionale. Relatore sarà il professor **Massimo Condonanzi**, avvocato e docente di Diritto internazionale all'Università statale di Milano.

Il notaio **Paola Piana** dell'Associazione *Il trust in Italia* relaziona su «La libertà del testatore». A seguire, un altro tema delicato: «Successione nell'impresa e procedure concorsuali», con «Riflessioni sulla posizione del trustee». A scendere nel vivo di questo argomento sarà quindi **Luca Boggio**, avvocato e docente di Diritto commerciale all'Università di Torino. Completeranno la prima giornata gli interventi della dottoressa **Miriam Anelli** su «La protezione dei legittimari», e quella del notaio **Massimo Ghirlanda** dell'Associazione *Il trust in Italia*, nonché docente alla Scuola di Notariato del Piemonte, che si soffermerà su «La disposizione fiduciaria ex arti-



Il centro storico di Biella

colo 627 del Codice civile». Con lui relazionerà l'avvocato di Roma **Maria Giovanna Talia**.

Tanto la sessione mattutina quanto quella pomeridiana di sabato 12 ottobre saranno dedicate, rispettivamente, alla formazione dei gruppi di lavoro su tematiche omogenee rispetto all'utilizzo del trust nelle successioni, e al confronto sui risultati raggiunti.

«Dopo una prima fase dedicata all'approfondimento di alcuni aspetti degli istituti di diritto civile in materia successoria, con riferimento anche alla normativa di diritto privato internazionale - spiega infatti il notaio Ghirlanda - verrà discussa l'applicazione del trust a diverse fattispecie di passaggio generazionale, compresi i casi di disposizioni benefiche e di successione dell'imprenditore, attraverso l'analisi di esperienze professionali dei partecipanti e delle soluzioni adottate». «La condivisione di una corretta prassi, sostenuta da adeguata conoscenza degli istituti - conclude il notaio - viene vista come una grande opportunità di crescita professionale».

Per informazioni: notaio **Massimo Ghirlanda** - tel. 015.855611 - email: [notaio.ghirlanda@studioghirlanda.it](mailto:notaio.ghirlanda@studioghirlanda.it).

leggi tutto: [www.trustinitalia.org](http://www.trustinitalia.org)

Treviso poche settimane fa, il 2 settembre. Anche in questo caso era stata ottenuta la cancellazione di una società fallita, dopo che gli amministratori avevano costituito un trust trasferendo ad esso i beni residuali. Nell'accogliere la richiesta dei creditori il giudice sottolinea fra l'altro «l'evidente stretto collegamento tra l'atto istitutivo di trust, risalente al 30/12/10, e la conseguente messa in liquidazione della società, di pari data. Trust sottoscritto dall'amministratore unico, senza alcun richiamo alla delibera sociale autorizzativa ed in cui il medesimo amministratore nomina se stesso quale trustee».



# La Legge italiana e il trust

## Rassegna di sentenze rilevanti in materia di trust

### DAI TRIBUNALI

BOLOGNA - 12 GIUGNO 2013

❖ Il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna ha autorizzato l'amministratore di sostegno a conferire in un trust i beni ereditati dal beneficiario. Nel provvedimento, che è del 12 giugno scorso, il giudice spiega che il vincolo di destinazione impresso sui beni attraverso il trust, da istituirsi appositamente, sarà più forte di quanto risulta dalle previsioni contenute negli articoli 410 e seguenti del Codice civile. Una misura, dunque, di tutela del beneficiario, rafforzata dal fatto che l'atto istitutivo conferirà al trustee ed al guardiano poteri tra loro equilibrati, assicurando una copertura assicurativa al guardiano e garantendo l'adeguata protezione del patrimonio del beneficiario.

Il trust si conferma ancora una volta come insostituibile strumento di protezione per soggetti deboli e svantaggiati, garantendo piena legalità e tenuta giuridica alle operazioni connesse. E' quanto emerge da un recente provvedimento del giudice tutelare di Bologna **Matilde Botti**. La vicenda ha inizio il 29 giugno del 2012 quando un amministratore di sostegno chiede al Tribunale di Bologna di istituire un trust per conferire in quel fondo i beni della persona da tutelare. A ottobre dello stesso anno il Tribunale si dichiara incompetente in materia e l'istanza passa al vaglio del giudice tutelare.

Si arriva così a febbraio 2013, quando l'amministratore di sostegno deposita dinanzi al giudice tutelare la bozza dell'atto istitutivo del trust. E vediamo quali sono state le conclusioni.

Dopo aver premesso «la piena ammissibilità nel nostro ordinamento della costituzione di trust istituito con il suo patrimonio in favore del beneficiario di amministrazione di sostegno» ed aver perciò richiamato il pieno recepimento della Convenzione de L'Aja, il giudice Botti ricorda che «l'istituto di common law così introdotto nel nostro ordinamento ha poi trovato puntuale conferma quanto alla disciplina dei suoi effetti nella recente disposizione dell'art. 2645 ter del Codice civile, che espressamente prevede la trascrizione degli atti di destinazione e la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per i soggetti disabili».

[http://www.il-trust-in-italia.it/area\\_riservata.php?nMenu=8](http://www.il-trust-in-italia.it/area_riservata.php?nMenu=8)

Ma vi è molto di più. Il trust infatti - chiarisce il giudice - risulta assai più vincolante, nello scopo di proteggere i beni e il futuro del soggetto da tutelare, rispetto alle stesse previsioni del nostro Codice civile, che all'articolo 410 e seguenti obbliga sì l'amministratore di sostegno a tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, «ma non esclude che, avendone tenuto conto, egli possa valutare diversamente da lui il suo migliore interesse».

Invece il trust proposto al giudice tutelare risulta «espressivo delle richieste e delle aspirazioni del beneficiario», sicché «i beni istituiti in trust potranno essere destinati esclusivamente alle finalità dichiarate corrispondenti alle legittime istanze espresse dal beneficiario», consentendo a quest'ultimo «di predeterminare in maniera vincolante sia per l'amministratore che per il giudice tutelare gli scopi a cui dovrà essere destinato il suo patrimonio». Il trust perciò, in casi come questo, non solo risulta un mezzo giuridico «pienamente ammissibile», ma anche «uno strumento che rafforza le autonomie del beneficiario».

Nel caso specifico, il soggetto destinatario dell'amministrazione di sostegno «è - scrive il magistrato - lucido, adulto, in grado di comprendere e decidere dei suoi interessi, ma impossibilitato a provvedervi adeguatamente per le proprie problematiche legate al gioco d'azzardo poste alla base del decreto di nomina». Un disagio sempre più diffuso, questo, che rende perciò di massima attualità il pronunciamento del giudice tutelare bolognese. Anche perchè si trattava di un patrimonio assai ingente, pervenuto in eredità e bisognoso di strumenti di protezione sicuri, legittimi e vincolanti: requisiti cui può corrispondere solamente il trust.

La legge adottata in questo caso specifico - viene precisato nel provvedimento di autorizzazione - è quella di Jersey, che «deferisce al trustee ed al guardiano i poteri ivi analiticamente descritti ed equilibrati tra loro», assicurando al tempo stesso «copertura assicurativa al guardiano e con ciò garantendo adeguata protezione del patrimonio del beneficiario». Da sottolineare anche quanto il giudice dichiara circa la professionalità di coloro che hanno concorso a determinare questa sentenza: «La piena consapevolezza dello strumento protettivo negoziale scelto dal beneficiario, coadiuvato da professionisti e consulenti di sicura competenza, porta alla valorizzazione anche in sede autorizzatoria dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni».

## Il Registro dei professionisti accreditati

**S**ONO SEI, nel 2013, i nuovi iscritti al Registro dei professionisti accreditati dall'Associazione *Il trust in Italia*: uno strumento creato e messo a punto per selezionare accuratamente i professionisti che nel nostro Paese intendono occuparsi di trust e saranno in grado di farlo, secondo le esigenze dei clienti, nel massimo rispetto delle leggi.

Ricordiamo infatti che l'accesso al Registro è disciplinato da un'apposita seduta d'esame (comprendente due prove scrit-

te, una prova teorica di diritto straniero e una pratica di trust interno), che si tiene ogni anno nel mese di febbraio nella capitale. In Associazione sono infatti già allo studio le modalità degli esami 2014.

I sei professionisti iscritti quest'anno sono cinque avvocati ed un dottore commercialista. Operano in città come Padova, Vicenza, Bolzano, Bologna, Lecce e Roma. Al Registro sono iscritti anche numerosi notai di diverse città italiane.

Oltre a queste tre

categorie di professionisti, possono partecipare all'esame «coloro che esercitano in Italia la funzione di amministratore, dirigente o responsabile della funzione trust, da almeno tre anni, di società italiana che professionalmente svolge l'attività di trustee o di guardiano di trust interni».

Altro requisito obbligatorio per l'ammissione è aver soddisfatto gli obblighi dell'aggiornamento permanente per tre anni consecutivi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Condizione per la permanenza nel Registro è infatti quella di aver conseguito ogni anno non meno di 26 punti di aggiornamento. Per assicurare la massima trasparenza, l'elenco degli iscritti è liberamente consultabile attraverso il sito internet dell'Associazione. Infine, il Consiglio direttivo può disporre l'esclusione di un iscritto dal Registro qualora, dopo averlo convocato, rilevi che ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti.



### Il trust in Italia

Associazione

**PRESIDENTE: Maurizio Lupoi**  
**COMPONENTI: Paolo Berruti** (designato dal Consiglio Nazionale Forense), **Paolo Gaeta** (dottore commercialista), **Gabriella La Torre** (avvocato), **Pasquale Macchiarelli** (designato dal Consiglio Nazionale del Notariato), **Luigi Francesco Riso** (notaio), **Giorgio Semino** (dottore commercialista), **Vincenzo Stuppia** (dottore commercialista).